



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E INGEGNERIA AGRARIE

Corso di
Estimo e amministrazione delle imprese agrozootecniche
- Amministrazione -
A.A. 2001/2002
Prof. Rino Ghelfi
Rivisto Dott. Davide Viaggi

Fiscalità, previdenza e computisteria

ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI
ASPETTI COMPUTISTICI

Aspetti fiscali e previdenziali

Il settore agricolo è beneficiario di agevolazioni fiscali e contributive che di frequente derogano dall'ordinamento tributario generale.

Di volta in volta le agevolazioni costituiscono una riduzione di costi tributari, ovvero un trasferimento indiretti di risorse. Anche in agricoltura la politica fiscale assume i connotati di un vero e proprio intervento pubblico sul settore.

In particolare il 1997 può essere considerato, senza dubbio, un anno di svolta per la fiscalità in agricoltura. Da allora le modifiche apportate alla normativa tributaria sono state numerose e di grande rilevanza.

I cambiamenti sono stati approntati tenendo conto di esigenze di natura contrapposta. Da una parte l'esigenza di contenere la pressione fiscale e di mantenere quelle agevolazioni concepite come vero e proprio sussidio al settore. Dall'altra la volontà del legislatore di ricondurre progressivamente la fiscalità in agricoltura nell'ambito del più generale ordinamento tributario nazionale, i cui più recenti obiettivi possono essere così riassunti:

- ✓ Riforma del sistema di tassazione alle imprese, tenendo conto della necessità di ridurre il carico tributario e dell'opportunità di rendere più neutrale il sistema stesso nei confronti delle modalità di finanziamento delle attività.
- ✓ Semplificazione dell'ordinamento tributario, caratterizzato da un'imponente stratificazione di disposizioni legislative che ne rendono oltremodo onerosa l'applicazione e difficile il controllo.
- ✓ Attuazione del decentramento amministrativo, per favorire l'autonomia finanziaria degli organi decentrati di governo.

Anche per il settore agricolo il perseguimento di questi obiettivi ha reso necessaria l'emanazione di una organica ed

articolata serie di dettati legislativi. Le normative più specificatamente fiscali, inoltre, sono state di volta in volta precedute od accompagnate da numerose disposizioni di carattere più generale, il cui ruolo è tutt'altro che secondario per il processo di realizzazione di un nuovo ordinamento tributario nell'agricoltura italiana.

Fra le più significative possono essere annoverate quelle di seguito elencate.

- **Il registro d'impresa in agricoltura.** Il regolamento approvato con il D.P.R n. 581/95 ha introdotto l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese dei piccoli imprenditori, delle società semplici e degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile. Per tali soggetti è prevista una specifica sezione speciale, la quale tuttavia costituisce parte integrante del Registro stesso. Di fatto l'iscrizione è divenuta obbligatoria per tutti i soggetti che operano in agricoltura, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto e dal tipo di rapporto fra proprietà ed impresa.
- **La regolarizzazione delle comunioni tacite familiari.** La legge 662/96, inerente la regolarizzazione delle società di fatto, irregolari e agricole, ha dato l'opportunità di regolarizzare le comunioni tacite familiari in ditte individuali, ovvero in società semplici, beneficiando di una consistente riduzione di imposte e di oneri connessi. Tale norma è strettamente legata a quella di istituzione del Registro delle Imprese. I partecipanti ad una comunione tacita familiare dovevano infatti iscriversi al Registro quali imprenditori individuali nella sezione dei piccoli imprenditori od in quella degli imprenditori agricoli. Era evidente l'incompatibilità con tale norma in tutti i casi in cui le aziende agricole fossero cointestate a più persone, da cui discendeva la necessità e l'opportunità di regolarizzare le stesse in società semplici. Ciò non ha determinato effetti rilevanti da un punto di vista strettamente fiscale. La società semplice in agricoltura non deve infatti assolvere ad autonome

imposte dirette, ad eccezione dell'IRAP, in quanto le stesse vengono assolte dai singoli soci, in relazione alle rispettive quote di partecipazione. Per i soci il reddito di partecipazione conserva la natura di reddito fondiario.

- **L'accatastamento dei fabbricati rurali.** Il D.L. 557/93 ha previsto l'istituzione del catasto fabbricati in sostituzione del nuovo catasto edilizio urbano ed esplicita, al contempo, le condizioni affinché un fabbricato possa considerarsi rurale. A tale disposizione di carattere generale hanno fatto seguito una serie di regolamenti applicativi. Il D.M. 2.1.98 n. 28 ha previsto che tutti i fabbricati rurali, abitazioni e altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola, debbano essere accatastati al catasto fabbricati, mentre il D.P.R. 139/98 ne fissa i criteri operativi. Il passaggio dal catasto terreni al catasto fabbricati potrà avvenire in modo automatico. Tale passaggio implica l'attribuzione di una rendita, lasciando presagire che anche i fabbricati rurali saranno oggetto di imposizione fiscale.

Queste e ad altre disposizioni di carattere normativo più generale hanno fatto da cornice a quegli interventi che, a partire dal 1997, hanno più specificamente inciso sull'ordinamento tributario delle imprese operanti in agricoltura. Il riferimento è alle disposizioni di seguito elencate.

1. **I nuovi regimi contabili per le società di persone di natura commerciale operanti in agricoltura, S.n.c. ed S.a.s.** La tassazione a bilancio delle società di persone, ancorché di natura commerciale, è un importante segnale circa la volontà di addivenire a forme di determinazione degli imponibili alternative a quelle storicamente basate sugli estimi catastali.
2. **Le modifiche al regime I.V.A.** La riforma cade a venticinque anni dall'introduzione dell'imposta. L'applicazione del regime speciale per l'agricoltura, di fatto, viene in gran parte contenuta.

3. L'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Rappresenta, in un certo senso, la prima vera e propria imposta applicata all'attività produttiva agricola.

A queste misure si aggiungono una serie di agevolazioni specifiche sia di tipo previdenziale e contributivo, sia di tipo tariffario sugli oli combustibili.

I nuovi regimi contabili per S.n.c. e S.a.s.

Il collegato alla legge finanziaria del 1997 (L. 626/96) ha introdotto consistenti modifiche al regime impositivo delle imprese che operano in agricoltura. In particolare dal 1.1.97 sono state assoggettate al "reddito di impresa" anche le società di persone di tipo commerciale costituite sotto forma di S.n.c. ed S.a.s.

Il reddito imponibile di tali imprese dovrà quindi essere determinato in base alle risultanze del conto economico e non più su base catastale.

Alla luce delle ultime modifiche apportate nel 1997 i soggetti operanti in agricoltura possono essere classificati nel modo di seguito esposto.

Soggetti che rientrano nel campo di applicazione del "reddito d'impresa":

- ✓ società per azioni
- ✓ società in accomandita per azioni
- ✓ società a responsabilità limitata
- ✓ società cooperative
- ✓ società di mutua assicurazione
- ✓ enti pubblici o privati (associazioni non riconosciute, consorzi, ecc.) diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
- ✓ società in nome collettivo
- ✓ società in accomandita semplice

Soggetti che restano nel campo di applicazione del "reddito agrario(**fondario**)":

- ✓ imprese individuali
- ✓ società semplici
- ✓ enti pubblici o privati (associazioni non riconosciute, consorzi, ecc.) diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

Le scritture contabili

Per la dimostrazione del reddito imponibile, le S.a.s. e le S.n.c. che operano in agricoltura possono adottare due differenti tipi di scritture:

- ✓ contabilità semplificata, per le aziende con volume di affari inferiore a un miliardo di lire
- ✓ contabilità ordinaria, per le imprese che hanno un volume di affari superiore ad un miliardo, ovvero per quelle con volume d'affari inferiore, ma che abbiano operato una specifica opzione

Il regime di contabilità ordinaria comporta la registrazione cronologica (libro giornale) e sistematica (libro mastro) di tutti i fatti amministrativi e porta alla redazione del bilancio di esercizio di tipo civilistico, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, se redatto da una società di capitali.

Il regime di contabilità semplificata si traduce invece nella sola tenuta dei registri ai fini IVA (libro IVA acquisti e libro IVA vendite), che vengono integrati da registrazioni contabili ai sensi del D.M. 2.5.89. Tale decreto prevede che le scritture di integrazione vengano eseguite in ordine cronologico, distinguendole in operazioni di esercizio ed operazioni di fine anno.

Libro IVA acquisti

Registrazioni di esercizio

Fatture di acquisto
Costi non rilevanti ai fini iva

Registrazioni di fine esercizio

Oneri del personale (in alternativa ad una registrazione cronologica)
Quota TFR
Rettifiche, abbuoni, fatture da ricevere
Rimanenze

Ratei passivi e risconti attivi
Minusvalenze e sopravvenienze passive
Compensi in misura fissa agli amministratori
Ammortamenti
Spese relative a più esercizi

Libro IVA vendite

Registrazioni di esercizio

Fatture di vendita
Ricavi non rilevanti ai fini iva

Registrazioni di fine esercizio

Fatture da emettere
Oneri del personale (in alternativa ad una registrazione cronologica)
Ratei attivi e risconti passivi
Plusvalenze e sopravvenienze attive

Le operazioni di esercizio non soggette a registrazione ai fini dell'IVA devono essere registrate entro 60 giorni nei libri tenuti ai fini dell'IVA.

Le operazioni di fine esercizio devono essere annotate entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

La contabilità semplificata porta alla redazione di un prospetto di conto economico, non necessariamente aderente alle attuali normative civilistiche (art. 2425 cod.civ.).

E' evidente che un siffatto sistema di contabilità è semplificato più di nome che di fatto. A questo va aggiunto che l'adozione della contabilità ordinaria porta ad alcuni vantaggi:

- ✓ consente di portare a nuovo, in deduzione ai successivi esercizi, le perdite di esercizio
- ✓ consente di rateizzare in 5 anni la tassazione dei contributi in conto capitale;

- ✓ evita l'accertamento in base ai parametri induttivi di ricavo a condizione che la contabilità non sia dichiarata inattendibile, ma non potrà evitare l'accertamento sintetico in base ai futuri studi di settore.

Per i soggetti sottoposti a tassazione su base contabile, il reddito dominicale non concorre alla formazione del reddito complessivo. (art. 24, comma 2 D.P.R. 917/86).

A seguito di tali modifiche legislative, sono stati assai frequenti i casi in cui le società di capitali e le S.N.C. o S.A.S. si sono trasformate in società semplici o hanno affittato i fondi in proprietà a neo costituite società semplici, usufruendo di un regime di tassazione agevolato anche se a volte non scevro di complicazioni di natura fiscale.

L'introduzione dell'IRAP

L'IRAP, imposta regionale sulle attività produttive, è stata istituita con il D.Lgs. n. 446 del 15.12.97. L'IRAP, che ha effetto dal 1 gennaio 1998, è un'imposta:

- ✓ locale, in quanto applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione
- ✓ reale, in quanto non considera il soggetto di imposta, ma le tipologie di attività esercitate
- ✓ indeducibile dalla base imponibile delle imposte sui redditi.

Presupposto per l'applicazione dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività, autonomamente organizzata, ancorchè tale attività non abbia carattere commerciale.

Sono quindi soggetti passivi anche gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del TUIR. Restano esclusi solamente quegli imprenditori il cui volume d'affari sia inferiore a L. 5.000.000 (ovvero di L. 15.000.000 se operanti in comuni montani).

I tributi soppressi

L'introduzione dell'IRAP ha tra gli obiettivi la semplificazione del sistema tributario, perseguito mediante la soppressione di alcuni tributi e contributi. In particolare con l'introduzione dell'IRAP vengono contestualmente abrogati:

1. i contributi per il servizio sanitario nazionale - SSN
2. l'imposta locale sui redditi - ILOR
3. l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni - ICIAP
4. la tassa di concessione governativa per l'attribuzione della partita IVA
5. l'imposta sul patrimonio netto delle imprese
6. alcune imposte di concessione comunale

La base imponibile

La base imponibile dell'imposta corrisponde al valore della "produzione netta", la cui determinazione segue criteri

diversi a seconda della natura giuridica dell'impresa e, conseguentemente, dei differenti regimi contabili dalla stessa adottati.

1. Imprese agricole costituite in forma societaria diversa dalla società semplice.

Le imprese agricole costituite in forma societaria determinano la base imponibile dell'Irap secondo i criteri ordinari previsti per la generalità dei contribuenti, rilevando le componenti positive e negative dalla sezione economica del bilancio civilistico (art. 2425 Cod. Civ.)

In particolare l'art. 5, comma 1 del decreto istitutivo dell'IRAP, come sostituito dal D.Lgs. n. 506/99, prevede che la base imponibile sia data "dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui al comma 1 lett. A) dell'art. 2425 cod.civ. e la somma dei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente".

Criteria di determinazione ordinaria della base imponibile IRAP

A) Valore della produzione

B) Costi della produzione

ad esclusione:

- *dei costi per il personale (classificati nelle voci B.9 o B.14 del conto economico);*
- *delle perdite su crediti.*

Imponibile IRAP (A - B)

2. Imprese individuali, società semplici ed enti non

commerciali.

In questo caso il valore della produzione netta corrisponde alla differenza fra l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione a fini IVA ed il corrispondente ammontare degli acquisti destinati alla produzione. I valori da considerare corrispondono agli importi imponibili e comprendono sia gli acquisti, sia le cessioni di beni strumentali.

Criteri di determinazione forfetaria della base imponibile IRAP

1) Corrispettivi risultanti dalla dichiarazione IVA

2) Acquisti destinati alla produzione risultanti dalla dichiarazione IVA

Imponibile IRAP (1 - 2)

Alla base imponibile, indipendentemente dalla modalità di calcolo, possono essere dedotti solamente i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni, le spese sostenute per gli apprendisti e, nella misura del 70%, le spese per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro.

Anche i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art.29 del TUIR possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo i criteri ordinari. L'opzione ha validità per almeno quattro anni e vale fino a revoca. In questo caso le aziende devono dotarsi delle strumentazioni contabili e amministrative necessarie alla dimostrazione del risultato, al pari delle aziende in contabilità semplificata od in contabilità ordinaria.

Determinazione dell'imposta

L'aliquota ordinaria dell'IRAP per la generalità dei soggetti è del 4,25%.

Per gli operatori che operano nel settore agricolo sono state previste aliquote ridotte e progressive per i primi anni. A seguito delle norme contenute nella finanziaria 2001 le aliquote sono le seguenti:

Anno	Aliquota %
1998	1,90
1999	1,90
2000	1,90
2001	2,30
2002	2,50
2003	3,10
2004	3,75
2005	4,25

La ripartizione territoriale dell'imposta

Il carattere regionale dell'imposta impone la necessità di suddividere l'imposta a livello regionale, per quelle imprese la cui attività è esercitata su più regioni.

A differenza di quanto avviene nella generalità degli altri settori (in proporzione al costo del lavoro sostenuto nelle varie regioni) in agricoltura la ripartizione avviene in proporzione all'estensione del terreno ubicato nel territorio di ciascuna regione.

Un'impresa che possieda 70 ettari di terreno in Emilia-Romagna e 30 ettari di terreno in Toscana, dovrà pertanto versare il 70% dell'imposta dovuta alla regione Emilia-Romagna ed il 30% alla regione Toscana.

Le modifiche al regime IVA

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata istituita il 26 Ottobre 1972, quando fu emanato il decreto legislativo n° 633.

L'IVA è un'imposta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nell'ambito del territorio dello Stato, da imprese, artisti e professionisti, nell'esercizio della loro attività.

I requisiti soggettivi necessari per divenire soggetto passivo dell'imposta sono:

- ✓ l'esercizio d'impresa
- ✓ l'esercizio di arti e professioni

I requisiti oggettivi, per rientrare nel campo di applicazione dell'imposta sono:

- ✓ la cessione di beni
- ✓ la prestazione di servizi
- ✓ lo scambio a titolo oneroso

Le aziende agricole, a pieno titolo, possiedono i requisiti soggettivi ed oggettivi per rientrare nel campo di applicazione dell'imposta.

I regimi di detrazione

Nel decreto istitutivo dell'IVA è stata prevista la coesistenza di due regimi differenti, a seconda che l'attività soggetta d'imposta sia commerciale o agricola. Il primo è stato definito "Regime generale", il secondo "Regime speciale" per i produttori agricoli.

- ✓ Nel regime normale la differenza tra ammontare dell'imposta incassata sulle vendite e l'ammontare dell'imposta pagata sugli acquisti determina un credito o un debito nei confronti dell'erario che può essere, rispettivamente, riscosso o versato dal soggetto passivo.
- ✓ Il regime speciale per l'agricoltura è previsto e disciplinato dall'art. 34 del DPR 633/72, con il quale si definiscono i presupposti per l'applicazione del regime speciale stesso ed in particolare:
 - ✓ il produttore sia "agricolo", cioè svolga " le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,

all'allevamento del bestiame e attività connesse", ricordando che si considerano attività connesse " le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

- ✓ i prodotti siano "agricoli" e compresi nella parte prima della tabella A allegata al decreto legge.

Le aliquote applicate ai prodotti agricoli sono in genere più basse delle aliquote che vengono applicate, agli stessi prodotti, in regime normale e prendono il nome di aliquote di compensazione.

Il regime speciale si basa sulla presunzione che l'I.V.A. pagata sugli acquisti coincida all'I.V.A. riscossa sulle vendite, per cui non dovrebbero verificarsi mai situazioni di credito o di debito nei confronti dell'Erario. Le eventuali sovra o sottocompensazioni di IVA costituiscono per l'impresa una componente positiva o negativa di reddito.

Le modifiche apportate

Il regime speciale in agricoltura è stato sostanzialmente modificato dal Decreto Legislativo n°313 del 2 settembre 1997, approvato in applicazione della legge delega n°662 del 23 dicembre 1996. Il D.M. 30.12.97, inoltre, ha apportato alcuni aggiornamenti alle aliquote di compensazione.

A seconda del volume d'affari si delineano attualmente diverse tipologie di impresa agricola:

- ✓ in regime di esonero
- ✓ in regime speciale e semplificato
- ✓ in regime normale

Il regime d'esonero

Il limite affinché un'impresa agricola possa beneficiare del regime d'esonero è fissato in lire cinque milioni, volume d'affari che deve essere costituito per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli e ittici, compresi nella prima parte della tabella A. Se il produttore agricolo esercita la propria attività in un comune montano con

meno di mille abitanti o in un centro abitato con meno di cinquecento, allora il limite del volume d'affari è fissato a lire quindici milioni.

Questi contribuenti hanno l'obbligo di numerare le fatture di acquisto e quelle di vendita, ma non devono assolvere ad altri adempimenti amministrativi, ivi compreso il versamento dell'imposta.

Il regime speciale e semplificato

Se un'impresa, nell'anno solare precedente ha realizzato un volume d'affari superiore a cinque o quindici milioni di lire, ma inferiore a quaranta milioni, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti previsti nella prima parte della tabella A, può avvalersi di un regime speciale e semplificato. Questo regime speciale, in vigore dall'1/1/1998, prevede l'applicazione, alle cessioni di prodotti agricoli, delle aliquote ordinarie. Dall'ammontare dell'imposta, così calcolata, viene ammesso in detrazione un importo risultante dall'applicazione delle percentuali di compensazione.

Il regime speciale diventa pertanto un regime di detrazione e non un regime d'imposta.

I soggetti passivi devono emettere le fatture di vendita, numerare le fatture di acquisto, versare annualmente l'IVA e presentare la dichiarazione annuale.

Fino al 1.1.2001 potranno aderire a tale regime anche i soggetti con un volume d'affari superiore a 40 milioni di lire. Costoro tuttavia dovranno provvedere ai versamenti periodici di imposta.

E' data inoltre possibilità alle aziende che possiedono i requisiti per la permanenza nel regime speciale di adottare il regime normale. L'opzione esercitata è vincolante per cinque anni di imposta successivi.

Il regime normale

A norma del comma 3 dell'art. 5 Dlgs 313/97, vengono escluse dal regime speciale, quelle imprese che nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. In questo caso

l'impresa dovrà sottostare alle regole del regime I.V.A. ordinario e la detrazione sarà in ragione dell'I.V.A. detraibile assoluta sugli acquisti e sulle importazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del DPR n.633 del 1972. Dal 2002 un rilevante numero di aziende sarà quindi interessato al passaggio dal regime speciale a quello normale.

Il passaggio da un regime contabile all'altro comporta l'adozione di un comportamento abbastanza complesso per il recupero dell'Iva relativa agli agli precedenti (le c.d. rettifiche).

Le agevolazioni previdenziali e tariffarie

Il settore agricolo gode di un regime speciale relativo ai contributi previdenziali e assistenziali, frutto di una gestione separata fin dal 1938 (servizio dei contributi agricoli unificati).

Dal 1995 tale gestione è stata incorporata all'interno dell'INPS. Ciò ha comportato un progressivo riallineamento dei trattamenti previdenziali in agricoltura a quelli in vigore per gli altri settori, sia nel caso dei lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi (tab.1).

Tabella 1 – Costo del lavoro in agricoltura

COSTO DATORE DI LAVORO PER OPERAIO FISSO QUALIFICATO SUPER

	Lire	%
SALARIO	29.305.727	132
CONTRIBUTI	10.399.273	47
TOTALE	39.705.000	179
NETTO DEL DIPENDENTE FISSO QUALIFICATO SUPER		
	Lire	%
SALARIO	29.305.727	132
CONTRIBUTI	5.065.019	32
TOTALE	22.200.000	100
COSTO DATORE DI LAVORO PER OPERAIO FISSO QUALIFICATO SUPER		
	Lire	%
SALARIO	14.591.538	109
CONTRIBUTI	5.065.019	38
TOTALE	19.656.557	147
NETTO DEL DIPENDENTE AVVENTIZIO QUALIFICATO CON 156 gg DA 6,5 h		
	Lire	%
SALARIO	14.591.538	109
CONTRIBUTI	1.249.000	9
TOTALE	13.342.538	100

Fonte: ns. elaborazioni

Nonostante tale riallineamento il settore risulta ancora avvantaggiato rispetto agli altri settori produttivi. La quota percentuale del prelievo pubblico sui redditi da lavoro

dipendente negli altri settori produttivi risulta infatti essere ancora pari a 2,4 volte più alto rispetto a quello in agricoltura (tab.2).

Tabella 2 - Quota percentuale del prelievo pubblico sui redditi da lavoro dipendente in agricoltura e negli altri settori (1999)

Agricoltura	19,4
Altri settori	47,3
Altri settori/agricoltura	2,4

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT e ministero delle Finanze

Ciò dipende sia dal fatto che le retribuzioni medie in agricoltura risultano mediamente pari al 58% di quelle in vigore negli altri settori (tab.3), sia dalla minore onerosità dei contributi sociali per dipendente (tab.4).

Tabella 3 - Rapporto percentuale tra le retribuzioni in agricoltura e negli altri settori (1999)

Rapporto fra le retribuzioni medie lorde	58,4
Rapporto fra le retribuzioni medie nette	73,5

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT e ministero delle Finanze

Tabella 4 - Contributi sociali per occupato indipendente (000 L 1999)

Agricoltura	2.795
Altri settori	4.011
Altri settori/agricoltura	1,4

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT e ministero delle Finanze

Nel complesso le agevolazioni di tipo contributivo sono state stimate per il 1999 pari a oltre 3700 miliardi di lire (tab.5).

Le agevolazioni sugli oli combustibili consistono in una riduzione della CISA quando il carburante viene utilizzato per lavori agricoli, orticoli, di allevamento, di piscicoltura, di silvicoltura e di florovivaismo.

Tali agevolazioni in vigore dal 1939 si concretizzano in un risparmio sui costi di acquisto che nel caso del gasolio ammonta ad oltre 535 lire/litro. Con riferimento al 1999 il settore agricolo ha beneficiato di questo tipo di agevolazioni per quasi 2700 miliardi di lire.

Tab. 5 – Agevolazioni contributive e tributarie (MD L 1999)

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Datori di lavoro	2.095
Lavoratori dipendenti	575
Lavoratori autonomi	1.044
Totale	3.714

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

<u>Agevolazioni effettive</u>	
- imposta sul valore aggiunto	594
Totale	594

<u>Agevolazioni virtuali</u>	
- imposte di fabbricazione	2.691
- ICI	182
- IRPEF	780
- IRAP	495
Totale	4.148

Totale generale	8.456
------------------------	--------------

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT e ministero delle Finanze

Aspetti computistici

Compravendita.

La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto reale verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 Cod. Civ.). E' un contratto consensuale che assume validità quando le parti manifestano legittimamente il consenso.

Nella stipulazione del contratto possono intervenire intermediari tra i quali i principali sono:

- **Mediatore**, mette in relazione le parti senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di dipendenza o collaborazione. Per la sua opera ha diritto ad una provvigione corrisposta da ciascuna delle parti. Il mediatore può rilasciare alle parti un documento contenente gli estremi del contratto e le caratteristiche della merce trattata (biglietto di stabilito).
- **Incaricato di acquisto**, a differenza del mediatore dipende da una sola delle parti (compratore) ed opera principalmente nelle zone di produzione.
- **Commissionario**, è un operatore che acquista e vende merce in nome proprio ma per conto di terzi (committenti) dai quali riceve l'incarico. Il commissionario riceve dal committente un compenso calcolato come percentuale sull'importo dell'affare definito commissione.

L' esecuzione del contratto di compravendita comporta l'assolvimento degli obblighi delle parti.

Il venditore è obbligato a :

- consegnare la cosa nello stato in cui si trova al momento della vendita;
- procurare la proprietà della cosa se al momento della vendita la stessa non era di proprietà del venditore;
- garantire la cosa dai vizi e dall'evizione.

Il compratore è obbligato a:

- pagare il prezzo nei tempi e nei luoghi stabiliti;
- pagare gli interessi compensativi sul prezzo se la merce consegnata se la stessa produce proventi prima del pagamento.

Il contratto di compravendita contiene di solito diverse **clausole** che si riferiscono alla qualità, quantità, alla consegna ed al pagamento della merce.

Circa la quantità le clausole si riferiscono solitamente alla tara ed all'imballaggio. La tara può essere:

- reale;
- convenzionale;
- legale.

L'imballaggio può essere:

- gratuito;
- fatturato a parte;
- a rendere;
- fornito dall'acquirente.

Per quanto concerne la qualità le clausole permettono di solito l'individuazione della merce la quale può essere:

- a vista;
- vendita salvo prova;
- vendita su campione;
- vendita in base a denominazione o descrizione.

Per molti prodotti agricoli esistono delle classificazioni ufficiali (riso, olio, grano ...) oppure descrizioni in base ai contenuti di sostanze (concimi, mangimi ...) nonché dei certificati di analisi di accompagnamento (carni, sementi ...).

Per quanto concerne la consegna della merce la stessa può essere:

- immediata;
- pronta;
- differita.

Circa il pagamento della merce le clausole si riferiscono al tempo ed alle modalità.

Si ricorda che la vendita rateale con patto di riservato dominio fa acquisire al compratore la proprietà della cosa solamente al pagamento dell'ultima rata. Relativamente alle modalità il pagamento può essere:

- in danaro contante;
- in assegni;
- in cambiali;
- tramite ricevuta bancaria;

- tramite versamento su conto corrente bancario o postale;
- tramite regolamento su conto corrente.

Conto corrente

" Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo è esigibile alla scadenza stabilita. ".(art. 1823 C.C.).

Da un punto di vista computistico un conto corrente si traduce in un prospetto a due sezioni (Dare ed Avere) intestato alla persona con la quale l'operatore è in rapporti. Le regole di registrazione nei conti correnti sono del tutto simili a quelle di un conto di Crediti e Debiti della contabilità generale. Infatti in Dare si registrano i debiti e la diminuzione dei crediti dell'intestatario mentre in Avere si registrano i crediti e la diminuzione dei debiti dell'intestatario.

I conti correnti, differentemente dai conti di Crediti e Debiti della contabilità generale, sono spesso **fruttiferi o ad interessi**. Il calcolo degli interessi può avvenire immediatamente dopo ogni registrazione oppure solo in sede di chiusura utilizzando un procedimento a numeri.

Nei conti correnti ad interessi immediati dopo ogni registrazione si procede al calcolo degli interessi che ogni capitale matura fino alla data di chiusura seguendo la formula dell'interesse semplice.

$$I = (C \times r \times g)/36.000$$

dove:

I = interesse;

C = capitale o importo dell'operazione;

g = giorni tra la valuta e la chiusura;

r = tasso % di interesse;

La valuta di ogni operazione è la data dalla quale cominciano a maturare gli interessi.

Nei conti correnti a numeri invece di calcolare gli interessi ad ogni operazione si calcolano i rispettivi numeri (capitale x giorni) mentre l'interesse si calcola solo in sede di chiusura mediante la formula

$$I = (r \times BN)/36.000$$

dove:

BN = bilancio fra i numeri Dare ed Avere.

A seconda delle modalità di calcolo degli interessi si hanno diversi metodi di tenuta dei conti correnti:

Il **metodo diretto** si utilizza quando si conosce preliminarmente la data di chiusura.

Il **metodo scalare**, a differenza del precedente nel quale i capitali vengono riferiti ad una data di chiusura effettiva o presunta, calcola i numeri non sulle singole operazioni ma sui saldi che di volta in volta le stesse originano. In questo caso i capitali sono progressivamente avvicinati alla data di chiusura livellando ogni saldo sulla valuta di quello successivo facendo sì che il conto possa essere chiuso in qualsiasi momento. Il procedimento più usato è quello

Amburghese che richiede la compilazione di due prospetti: la scheda di conto corrente nella quale si registrano le operazioni in ordine di accadimento; lo scalare interessi o staffa nella quale si registrano periodicamente le operazioni in ordine di valuta sulla quale si conteggiano i numeri.

Si ricorda che gli interessi calcolati sui conti correnti sono, ai fini I.V.A., operazioni esenti.

Titoli di credito

I titoli di credito sono documenti che provano l'esistenza di un diritto. Sono titoli di credito solamente quei documenti riconosciuti tali dalla legge e dalla stessa disciplinati (artt. 1992 - 2027 Cod. Civ.). Caratteristica comune a tutti è di essere:

- autonomi, poichè il debitore può opporre al possessore solamente le eccezioni personali;
- letterali, perchè al debitore può essere chiesto solo quello che è scritto sul titolo.

In base al contenuto i titoli di credito possono essere:

- propriamente detti (cambiali, assegni ...);
- di massa (valori mobiliari ...);

In base alla modalità di circolazione si hanno titoli di credito :

- al portatore, quando il possesso legittima l'esercizio del diritto;
- all'ordine, quando sul titolo, sul quale è riportato il nome del beneficiario, può essere trasferito mediante annotazioni (girate);
- nominativi quando il possessore può esercitare il diritto in funzione dell'intestazione.

Si hanno inoltre titoli di credito:

- causali, quando sul titolo è riportato il motivo

dell'emissione;

- astratti, quando non è riportata la causa di emissione.

Cambiale

E' un titolo di credito all'ordine che contiene l'obbligazione incondizionata di pagare o far pagare una certa somma, in determinate condizioni di tempo e di luogo a favore del legittimo possessore. La cambiale oltre ad esser un titolo all'ordine ed astratto è formale ed esecutivo. Esecutivo perchè in caso di mancato pagamento il titolo assume valore di sentenza passata in giudicato. Formale perchè per avere validità deve possedere una serie di requisiti essenziali. Il bollo (12 per mille) non è un requisito essenziale, ma in sua assenza o insufficienza il titolo perde l'esecutività.

La legge prevede due tipi di cambiale:

- il **pagherò cambiario** è un titolo di credito contenente l'indicazione incondizionata di una persona definita emittente di pagare una somma ad una scadenza ed in un luogo determinati ad un'altra definita beneficiario;

- la **cambiale tratta** è un titolo di credito contenente l'ordine incondizionato di una persona definita traente ad un'altra persona definita trattario di pagare una somma in determinate condizioni di tempo e di luogo a favore di una

terza persona definita beneficiario.

La cambiale in quanto titolo di credito all'ordine è trasferibile tramite girata. La persona che la effettua è definita girante, quella che diventa nuovo possessore è definita giratario. La girata è scritta sul retro della cambiale.

L'avallo è una garanzia di pagamento con la quale una persona definita avallante si rende garante del pagamento della cambiale per un altro obbligato definito avallato. L'avallo è apposto sul fronte della cambiale.

Poichè la cambiale è un titolo autonomo, il possessore di una cambiale insoluta può esigere il pagamento da ognuna delle persone che hanno apposto la firma sul titolo, siano esse obbligati principali (emittente, avallanti, trattario accettante) oppure obbligati secondari (giranti, traente). Contro i primi si esercita una azione diretta contro i secondi una azione di regresso. In ogni caso si arriva ad una esecuzione forzata sui beni degli obbligati.

L'azione di regresso, la più frequente, può essere impugnata solo in seguito al protesto redatto da un pubblico ufficiale. Il possessore di una cambiale protestata si rivolge al proprio girante o traente dapprima in via amichevole spiccando su questo una tratta di rivalsa. Chi riceve la rivalsa, dopo averla pagata, si rivolge al proprio girante e così via fino ad arrivare all'obbligato principale. Da questo momento scatta l'azione diretta che passa per le

seguenti fasi:

- atto di precetto;
- pignoramento;
- vendita dei beni pignorati.

Assegni

Gli assegni sono titoli di credito utilizzati come strumenti di pagamento in sostituzione della moneta legale. Il loro uso è quindi differente dalle cambiali che sono utilizzate per concedere credito.

Sono previsti due tipi di assegni: bancario e circolare.

L'**assegno bancario** è un titolo di credito contenente l'ordine, impartito da un operatore definito traente ad una banca definita trattario di pagare a vista una determinata somma a favore di un'altra persona (beneficiario).

La banca esegue l'ordine solamente se presso la stessa il traente ha a disposizione una cifra.

In caso di discordanza tra la cifra scritta in cifre e quella scritta in lettere vale quella scritta in lettere.

Sull'assegno possono essere apposte delle clausole che riguardano la trasferibilità ovvero il pagamento. Tra queste:

- non trasferibile, è pagabile solo al beneficiario;
- sbarratura, il trattario paga solo un suo cliente od un'altra banca;

- sbarratura speciale, il pagamento è effettuato solo alla banca designata o, se questa è trattario, ad un suo cliente. L'assegno è un titolo di credito esecutivo e, pertanto, in caso di insolvenza, se ne è richiesto il pagamento entro i termini di otto giorni se su piazza ovvero di quindici giorni se fuori piazza senza averne riscontro, si può esercitare una azione cambiaria di regresso contro gli obbligati.

L'**assegno circolare** è un titolo di credito all'ordine emesso da un Istituto di credito autorizzato per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione e pagabile a vista al beneficiario.

L'assegno circolare, come il bancario è un titolo di credito all'ordine e quindi trasferibile mediante girata.

Valori mobiliari

I valori mobiliari rappresentano quote di capitale sociale di aziende ovvero quote di prestiti fruttiferi concessi alle stesse. A seconda dell'ente che li emette si hanno:

- titoli o fondi pubblici;
- titoli o fondi privati.

I valori mobiliari sono generalmente costituiti da un documento diviso in due sezioni: la prima rappresenta il capitale, la seconda è costituita da una serie di cedole che vengono utilizzate per la riscossione dei frutti.

Fondi pubblici

I fondi pubblici sono valori mobiliari rappresentativi di quote di debiti contratti dallo Stato o da altri enti pubblici.

Titoli di stato. In base al tipo di debito pubblico che vanno ad alimentare si distinguono titoli del:

- debito redimibile per i quali al momento dell'emissione è fissata sia la data di restituzione che risulta sempre superiore ad un anno, sia il tasso d'interesse, che può essere fisso (Edilizia Scolastica, B.T.P.) ovvero variabile (C.C.T.);
- debito fluttuante, che rappresentano prestiti a breve termine (inferiori all'anno) la cui fruttuosità scaturisce dalla differenza tra il valore nominale o di rimborso ed il valore di mercato.

Titoli garantiti dallo Stato. Sono obbligazioni emesse da enti economici pubblici e garantite dallo Stato.

Titoli emessi dagli enti locali. si tratta di obbligazioni emesse da enti locali per il finanziamento di opere particolari.

Titoli emessi da istituti di credito fondiario e speciali. Sono obbligazioni emesse per il finanziamento di determinati settori produttivi (per esempio le obbligazioni di credito fondiario, particolarmente sicure perchè garantite sia dal patrimonio dell'ente che le emette sia dall'immobile per il quale il prestito è stato concesso).

Fondi privati

Sono valori mobiliari emessi da enti privati per procurarsi finanziamenti straordinari

Le **azioni** sono titoli di credito costituiti da quote uguali del capitale della società emittente che vengono remunerate mediante una quota dell'utile realizzato (dividendo).

Le **obbligazioni** sono titoli di credito al portatore costituite da quote uguali di un prestito a favore della società emittente, remunerate mediante un interesse liquidato periodicamente.

La quotazione dei titoli

I valori mobiliari sono oggetto di contrattazione e di scambio. Il valore, o quotazione, attribuito sul mercato viene definito "corso". Ad eccezione delle azioni, il cui corso è unitario, cioè riferito ad un singolo titolo, il corso è solitamente percentuale, ovvero riferita a cento lire di valore nominale. La quotazione dei titoli può avvenire:

- A corso secco, quando il prezzo del titolo è riferito al solo capitale, senza tener conto degli interessi eventualmente maturati;
- A corso tel quel, quando il prezzo del titolo è comprensivo dei frutti maturati;
- A corso ex-cedola, quando il titolo è negoziato privo di

cedola in maturazione.

Vengono quotati a corso tel quel le azioni, i titoli del debito irredimibile e quelli per l'edilizia scolastica, mentre tutti gli altri titoli vengono quotati a corso secco.

Il tasso effettivo di rendimento immediato si ottiene rapportando il tasso nominale al corso secco del titolo. In caso di titoli con cedola infrannuale tale rendimento corrisponde a:

$$r_{\text{eff}} = 1(+r)^n$$

dove r è il tasso semplice di rendimento ed n il numero di periodicità, ovvero il numero di volte in cui il titolo frutta l'interesse nell'anno.